

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

La Fondazione Edo ed Elvo Tempia, CF 90051710029, rappresentato dalla presidente Dott.ssa Viola Erdini, nata a Biella il 20/11/1976, domiciliata per la carica di Presidente in via Malta, 3 – 13900 Biella, nel seguito denominato “**soggetto promotore**”

E

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura con sede legale in via Bazzoni Sircana 2-2 A 07026 Olbia, codice fiscale e Part. IVA02891650901, d'ora in poi denominata “**soggetto ospitante**” rappresentata dal Direttore Generale dott. Marcello Giuseppe Acciaro;

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859 e tirocini curriculari, previsti nei percorsi didattici dei corsi di laurea e post – laurea universitari e nei percorsi professionalizzanti normativamente stabiliti.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte della presente convenzione.

Art. 1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione regola i rapporti tra il soggetto ospitante e il soggetto promotore relativamente alla possibilità di effettuare periodi di tirocinio da parte dei musicoterapeuti specializzandi in Oncologia e nelle Cure Palliative, all'interno del Master di Specializzazione di Musicoterapia in Oncologia e nelle Cure Palliative

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore

Art. 2 - Impegni delle Parti

Il tirocinio, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro; non comporta inoltre alcun onere economico per il soggetto ospitante; la durata del tirocinio non può eccedere i ventiquattro mesi.

La Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta si impegna a condurre l'attività tramite un Musicoterapeuta ai sensi della Legge 4/2013 e Norma UNI 11592 o comunque con Formazione equivalente ai Criteri definiti da Confiam. L'attività, rivolta ai pazienti sarà articolata secondo tempi e

modalità definiti nel Progetto Formativo specifico, elaborato dai Musicoterapeuti in accordo con il Tutor e con il Responsabile aziendale, e si svolgerà presso l'Hospice dell'Asl Gallura, sito in Tempio Pausania. L'articolazione dell'attività sarà concordata con il Responsabile della Struttura predetta dott. Salvatorico Ortu.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale previamente selezionato, previa comunicazione alle altre parti. Il soggetto in tirocinio curriculare elabora, d'intesa con il tutor del soggetto promotore e ospitante, il Progetto Formativo Individuale. Il tutor del soggetto promotore si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali. Il tutor del soggetto ospitante si occupa dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di svolgimento del tirocinio per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

1. Per ogni tirocinante inserito nell'Azienda ospitante, in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto di tirocinio curriculare contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
- Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vigenti nell'Azienda ospitante;
- mantenere l'obbligo della segretezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Azienda, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutore incaricato dal soggetto promotore, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto di tirocinio curriculare, il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

Art. 4 - Obblighi del soggetto Promotore

Il soggetto promotore si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'idonea assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività del

soggetto ospitante (assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi).

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto di tirocinio curriculare. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 5 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- Garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro
- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante

Art. 6 - Obblighi relativi alla sicurezza e alla prevenzione

Agli effetti del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il soggetto ospitante si impegna e riserva l'applicazione, nei confronti dei tirocinanti, delle disposizioni in parola, ivi comprese la sorveglianza sanitaria e la valutazione di idoneità al tirocinio e i provvedimenti conseguenti. Il soggetto ospitante può sospendere dal tirocinio il tirocinante per colpe anche lievi mediante comunicazione scritta al soggetto promotore.

Art. 7 – Durata

La presente convenzione ha validità di anni 2 (due), decorrente dalla data di stipula, e non è soggetta a tacito rinnovo. Ciascuna delle parti ha facoltà di disdetta unilaterale, da far pervenire per iscritto all'altra parte entro e non oltre 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza prevista, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Art. 8 - Privacy

Le parti acconsentono, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento UE 16 /679 e dal d.lgs. n.101/18 che “i dati personali” raccolti in relazione alla presente convenzione siano trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione.

Art. 9 - Foro competente e controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Tempio Pausania. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 10 - Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione, redatta in unico esemplare e firmata digitalmente: – sarà registrata solo in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente; 7 – è esente dall'imposta di bollo ai sensi

dell'art. 1, c. 731, della legge di Bilancio 2022, che interviene sull'art. 10-bis, comma 1, del D.L. 22/3/2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21/5/2021, n. 69.

Art. 11 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato, sottoscritto.

La Fondazione Edo ed Elvio Tempia

La Presidente

Dott.ssa Viola Erdini

Asl n. 2 della Gallura

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Giuseppe Acciaro